

Decreto federale

che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008²,

decreta:

Art. 1

L'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.

Art. 2

¹ Il Protocollo del 27 maggio 2008⁴ relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵ sulla libera circolazione delle persone è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 3

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

- 1 RS **101**
- 2 FF **2008** 1823
- 3 RS **0.142.112.681**
- 4 RU ...; FF **2008** 1823 1909
- 5 RS **0.142.112.681**

1. Legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁹ e del 27 maggio 2008¹⁰ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹¹ nella loro versione aggiornata;

Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008

¹ Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008¹² relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999¹³ sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

⁶ RS **831.10**

⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁸ RS **0.142.112.681**

⁹ RU **2006 995**

¹⁰ RU ...; FF **2008 1823 1909**

¹¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹² RU ...; FF **2008 1823 1909**

¹³ RS **0.142.112.681**

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71¹⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004¹⁷ e del 27 maggio 2008¹⁸ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72¹⁹ nella loro versione aggiornata;

3. Legge federale del 6 ottobre 2006²⁰ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 32 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71²¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999²² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²³ e del 27 maggio 2008²⁴ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati

¹⁴ RS **831.20**

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁶ RS **0.142.112.681**

¹⁷ RU **2006 995**

¹⁸ RU ...; FF **2008 1823 1909**

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁰ RS **831.30**

²¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²² RS **0.142.112.681**

²³ RU **2006 995**

²⁴ RU ...; FF **2008 1823 1909**

membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72²⁵ nella loro versione aggiornata;

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999²⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004²⁸ e del 27 maggio 2008²⁹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

5. Legge del 17 dicembre 1993³⁰ sul libero passaggio

Art. 25b cpv. 1

¹ Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³² e del 27 maggio 2008³³ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

²⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

²⁶ RS **831.40**

²⁷ RS **0.142.112.681**

²⁸ RU **2006 995**

²⁹ RU ...; FF **2008 1823 1909**

³⁰ RS **831.42**

³¹ RS **0.142.112.681**

³² RU **2006 995**

³³ RU ...; FF **2008 1823 1909**

6. Legge federale del 18 marzo 1994³⁴ sull'assicurazione malattie

Art. 95a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71³⁵ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999³⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004³⁷ e del 27 maggio 2008³⁸ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72³⁹ nella loro versione aggiornata;

7. Legge federale del 20 marzo 1981⁴⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴¹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴³ e del 27 maggio 2008⁴⁴ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi

³⁴ RS **832.10**

³⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

³⁶ RS **0.142.112.681**

³⁷ RU **2006 995**

³⁸ RU ...; FF **2008 1823 1909**

³⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁰ RS **832.20**

⁴¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴² RS **0.142.112.681**

⁴³ RU **2006 995**

⁴⁴ RU ...; FF **2008 1823 1909**

Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁴⁵ nella loro versione aggiornata;

8. Legge del 25 settembre 1952⁴⁶ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁴⁷ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁴⁹ e del 27 maggio 2008⁵⁰ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵¹ nella loro versione aggiornata;

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁵² sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁵³ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre

⁴⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁶ RS **834.1**

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁸ RS **0.142.112.681**

⁴⁹ RU **2006** 995

⁵⁰ RU ...; FF **2008** 1823 1909

⁵¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵² RS **836.1**

⁵³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁴ RS **0.142.112.681**

2004⁵⁵ e del 27 maggio 2008⁵⁶ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁵⁷ nella loro versione aggiornata;

10. Legge del 24 marzo 2006⁵⁸ sugli assegni familiari

Art. 24 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento CEE n. 1408/71⁵⁹ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶¹ e del 27 maggio 2008⁶² relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti CEE n. 1408/71 e CEE n. 574/72⁶³ nelle loro versioni rivedute;

11. Legge del 25 giugno 1982⁶⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. n^{bis}

¹ L'ufficio di compensazione:

- n^{bis}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

⁵⁵ RU **2006 995**

⁵⁶ RU ...; FF **2008 1823 1909**

⁵⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁸ RS **836.2**

⁵⁹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁰ RS **0.142.112.681**

⁶¹ RU **2006 995**

⁶² RU ...; FF **2008 1823 1909**

⁶³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁴ RS **837.0**

⁶⁵ RS **0.142.112.681**

libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶⁶ e del 27 maggio 2008⁶⁷ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea;

Art. 121 cpv. 1 lett. a

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶⁸ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁷⁰ e del 27 maggio 2008⁷¹ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁷² nella loro versione aggiornata;

12. Legge del 23 giugno 2000⁷³ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Completamento dell'elenco

Bulgaria	Адвокат
Romania	Avocat

Art. 4

Al più tardi prima del prossimo allargamento dell'Unione europea, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli

⁶⁶ RU 2006 995

⁶⁷ RU ...; FF 2008 1823 1909

⁶⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁹ RS 0.142.112.681

⁷⁰ RU 2006 995

⁷¹ RU ...; FF 2008 1823 1909

⁷² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

⁷³ RS 935.61

effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell'interesse della Svizzera.

Art. 5

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 3.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 24 giugno 2008⁷⁴

Termine di referendum: 2 ottobre 2008

